

LA PENSIONE ANTICIPATA

DOTT. EMILIO ROCCHINI

INQUADRAMENTO

La **pensione anticipata** è un trattamento pensionistico erogato nei confronti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), agli iscritti alla gestione separata, nonché ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della assicurazione generale obbligatoria, che può essere conseguita al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall'età anagrafica del beneficiario.

La pensione anticipata ha sostituito la precedente **pensione di anzianità** a decorrere dal 1° gennaio 2012 (art. 24, D.L. 201/2011).

Alla pensione anticipata si affiancano anche altre forme di anticipo pensionistico, tra cui:

- la pensione anticipata per i lavoratori precoci;
- la pensione anticipata per gli addetti ad attività gravose o usuranti;
- la cd. «opzione donna»;
- l'anticipo pensionistico (cd. «APE sociale»).

I REQUISITI

Alla pensione anticipata si accede, di norma, con la maturazione del solo requisito contributivo e, per i lavoratori subordinati, con la cessazione del rapporto di lavoro.

Il requisito di anzianità contributiva è stato originariamente fissato in 40 anni e 1 mese per le donne e 41 anni e 1 mese per gli uomini.

Il predetto requisito, peraltro, è stato gradualmente aumentato in base agli incrementi della speranza di vita al pensionamento; di modo che, allo stato, l'accesso alla pensione anticipata è subordinato al raggiungimento di una anzianità contributiva di **41 anni e 10 mesi per le donne** e di **42 anni e 10 mesi per gli uomini**.

Tali requisiti resteranno validi e invariati sino al 31.12.2026, grazie a un sistema di sospensione degli adeguamenti stabilito dal legislatore, prima, in riferimento ai soli lavoratori addetti ad attività usuranti (Legge n. 232/2016) e mansioni gravose (Legge n. 205/2017), poi, esteso a tratto generale a tutti coloro che accedono alla pensione anticipata (artt. 15 e 17, D.L. n. 4/2019).

SEGUE

Ai fini del conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione anticipata è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), fatto salvo per i lavoratori privati il raggiungimento di 35 anni di contribuzione da cui devono escludersi i periodi di malattia disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

Il requisito contributivo può essere conseguito riunendo i periodi assicurativi versati in più differenti gestioni pensionistiche, per il tramite del cumulo o della ricongiunzione.

Come anticipato, per conseguire la pensione anticipata è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente in Italia e all'estero.

A far data dal 1.1.2019, la pensione anticipata è erogata a partire dal 1° giorno del quarto mese dalla data di maturazione dei requisiti (cd. finestra mobile).

LA PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO VIGENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2023

Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo è successivo al 31.12.1995, in aggiunta alla via ordinataria per l'accesso alla pensione anticipata, è previsto uno speciale regime di pensionamento anticipato.

Costoro, infatti, possono accedere alla pensione anticipata al compimento di 64 anni, a condizione che risultino versati e accreditati **almeno 20 anni di contribuzione effettiva** e che l'ammontare della prima rata mensile di pensione risulti **non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale** (nel 2023, cioè, non inferiore a 1.4199,15 euro lordi mensili).

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione effettiva è utile solo la contribuzione obbligatoria, volontaria e da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Quanto al requisito anagrafico, lo stesso non è stato oggetto della sospensione degli adeguamenti periodici alle speranze di vita; sicché, nel bienni 2021-2022 e in quello successivo 2023-2024 (da ultimo, circ. INPS n. 28/2022), e anche in quello 2025- 2026 (Decreto ministero delle finanze 18 luglio 2023) la pensione anticipata contributiva è conseguibile con **una età di almeno 64 anni**.

La pensione anticipata contributiva non è soggetta a alcun differimento. La stessa, dunque è erogata dal 1° giorno del mese successivo a quello di pensionamento.

LA PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI PRECOCI

La legge di bilancio per il 2017 (art. 1, comma 199, Legge n. 232/2016, DPCM n. 87/2017) ha previsto una specifica forma di anticipazione per i c.d. lavoratori precoci, cioè a favore di quanti possono far valere almeno **12 mesi di contribuzione effettiva** (anche non continuativi) antecedente al **compimento del 19° anno di età**.

Per questi, sino al 31 dicembre 2026, è consentito l'accesso alla pensione **al conseguimento di 41 anni di contribuzione**, a condizione che si trovino in una delle condizioni previste dalla legge (es. stato di disoccupazione involontaria e conclusione della NASPI da almeno 3 mesi; invalidità superiore o uguale al 74%; adibizione a attività usuranti o attività lavorativa cd. gravosa per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa).

Lo «sconto» si applica ai lavoratori iscritti presso l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata dell'Inps e le forme sostitutive ed esclusive della stessa.

SEGUE

Il beneficio per i lavoratori precoci è accessibile a domanda, da presentarsi entro il 1° marzo di ciascun anno; l'INPS verifica la sussistenza dei requisiti e la disponibilità di finanziamenti a copertura dei benefici.

In caso di esito positivo, è possibile presentare domanda di pensione.

La pensione decorre tre mesi dopo la maturazione del requisito contributivo richiesto.

La pensione anticipata per i lavoratori precoci, a far data dalla sua decorrenza, non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo prodotti in Italia o all'estero per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.